

DM 30/10/1969 (G.U. n. 288 del 14.11.1969)

Approvazione delle tariffe professionali dei periti industriali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E LE GIUSTIZIA
Di concerto con
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, concernente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;

Esaminata la proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali in data 20 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Decreta:
Articolo 1

La misura degli onorari ed indennità previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, quale risulta a seguito delle modifiche disposte con legge 7 marzo 1967, n. 118, è ulteriormente aumentata del 15 per cento.

Articolo 2

Le tabelle A, B, C, D, di cui agli articoli 18 e seguenti della tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146 e modificata con legge 7 marzo 1967, n. 118, sono sostituite dalle tabelle A/1, B/1, C/1, D/1, annesse al presente decreto.

Articolo 3

Per i lavori da liquidarsi a percentuale, il professionista ha la facoltà di percepire i compensi accessori e gli eventuali compensi a vacanza a norma degli articoli 5, 6, 7, 38 e 39 della tariffa indicata al precedente art. 2, ovvero di conglobare tutti i suddetti compensi in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale. In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal consiglio del collegio, in ogni caso entro il predetto limite massimo.

Articolo 4

I nuovi compensi di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Roma, addì 30 ottobre 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia GAVA
Il Ministro per i lavori pubblici NATALI
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato MAGRI'

Tabella A/1
ONORARIA PERCENTUALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE
(Articolo 18 e seguenti)

Importo delle opere	Classe I Costruzioni edilizie				Classe II Impianti industriali completi			Classe III Impianti di servizi generali			Classe IV Impianti elettrici			Classe V Macchine Apparecchi	Classe VI Ferrovie Strade	Classe VII Acquedotti Fognature
	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
500.000	8,37	9,98	11,59	12,88	12,88	16,90	22,54	16,10	19,32	25,76	16,10	12,88	10,46	20,12	8,70	10,62
1.000.000	7,56	9,10	10,14	11,27	10,62	13,68	19,32	13,68	16,42	21,73	13,68	9,66	8,85	16,90	8,05	9,66
2.000.000	6,44	8,05	9,34	10,30	8,37	11,27	14,49	11,27	13,20	16,10	12,07	7,72	7,24	13,68	5,96	8,05
5.000.000	5,64	6,44	8,05	9,02	6,44	8,37	11,27	9,66	11,27	12,88	8,53	6,28	5,47	9,66	4,83	6,28
10.000.000	4,66	5,63	7,24	8,05	4,83	6,60	8,05	7,24	9,66	10,62	6,76	5,15	3,70	7,24	4,35	5,47
15.000.000	4,02	4,99	6,44	7,24	3,86	4,99	6,44	6,12	8,05	9,18	6,12	4,50	2,90	5,31	3,78	4,83
20.000.000	3,54	4,50	5,80	6,44	3,22	4,02	5,63	3,51	6,44	8,05	4,83	4,02	2,41	4,50	3,22	4,02
30.000.000	2,90	3,70	5,00	5,80	2,40	3,06	4,50	4,36	5,30	6,44	4,18	3,38	1,85	3,22	2,58	3,38
50.000.000	2,75	3,60	3,90	5,40	2,30	2,76	4,20	4,16	5,10	6,14	3,98	3,18	1,65	3,02	2,38	2,98
100.000.000 ed oltre					2,00	2,26	3,70	3,66	4,60	5,64	3,48	2,68	1,15	2,52	1,88	2,78

Tabella B/1
ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA TABELLA A/1
(Articolo 22)

Prestazioni parziali, frazionamento dell'unità, percentuale della prestazione totale di cui alla tabella A.

Progetti di massima	(*)	0,10	0,12	0,12	0,08	0,12	0,07	0,10
Preventivo sommario		0,05	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Progetto definitivo		0,25	0,22	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15
Preventivo particolareggiato		0,12	0,10	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05
Disegni costruttivi		0,10	0,08	0,08	0,05	0,08	0,10	0,12
Capitolati, contratti di appalto		0,03	0,10	0,10	0,10	--	0,08	0,10
Direzione tecnica dei lavori		0,25	0,15	0,15	0,20	0,15	0,25	0,25
Prove di officina		--	--	--	--	0,12	--	--
Collaudo(sola assistenza) v. art. 24		0,03	0,15	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05
Liquidazione lavori		0,07	0,05	0,05	0,10	--	0,15	0,15
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

(*) Progetti di massima e piani planivolumetrici di utilizzazione di aree lottizzabili.

Tabella C/1
COLLAUDI OPERE DI TERZI
(Articolo 25)

Importo o valore dell'opera Lire	Per ogni cento lire di importo	
	Collaudo ed esame atti contabili	Collaudo ecc. con riparto spese fra condomini, coutenti ecc.
500.000	2,25	3,22
1.000.000	1,45	2,25
2.000.000	0,96	1,61
5.000.000	0,64	1,12
10.000.000	0,40	0,64
15.000.000	0,28	0,48
20.000.000	0,23	0,40
30.000.000	0,17	0,29
50.000.000	0,15	0,25
100.000.000 ed oltre	0,10	0,20

Tabella D/1
ELEVATA DEL 40% AI SENSI DELLA LEGGE 118/1967

Valore stimato	Costruzioni rurali civili industriali		Impianti industriali completi		Impianti generali	Servizi interni	Impianti elettrici		Macchine apparecchi e loro parti		Materie e prodotti tessili macchine e impianti tessili	Pelletterie e cuoi
	Parere estimativo	Parere estimativo normale	Parere estimativo	Perizia normale			Perizia estimativa	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale		
500.000	0,96	1,93	2,98	4,35	3,62	8,05	2,41	5,07	2,74	3,86	1,93	2,90
1.000.000	0,80	1,61	2,41	3,38	2,90	6,44	2,01	4,35	2,41	3,38	1,29	2,41
2.000.000	0,64	1,29	1,85	3,22	2,41	5,63	1,77	3,62	2,01	2,74	1,12	1,93
5.000.000	0,48	0,96	1,20	2,50	1,94	4,02	1,53	2,41	1,61	2,25	0,80	1,45
10.000.000	0,40	0,80	0,80	1,77	1,20	2,74	0,96	1,85	1,12	1,53	0,56	1,12
15.000.000	0,32	0,72	0,64	1,37	0,96	2,09	0,80	1,45	0,80	1,12	0,40	0,88
20.000.000	0,28	0,64	0,56	1,12	0,80	1,77	0,64	1,20	0,64	0,88	0,32	0,72
30.000.000	0,24	0,56	0,45	0,88	0,71	1,37	0,45	0,93	0,45	0,64	0,24	0,55
50.000.000	0,20	0,50	0,39	0,78	0,55	1,26	0,39	0,83	0,39	0,56	0,20	0,49
100.000.000	0,15	0,40	0,29	0,58	0,45	1,06	0,29	0,73	0,29	0,46	0,15	0,39

Qualora le perizie per impianti industriali o macchine richiedano accertamenti dello stato d'uso, del rendimento e verifiche delle singole parti, gli onorari stabiliti dalla tabella D sono aumentati fino ad un massimo del 50% (per cento).